

CAMERA DEI DEPUTATI N. 485

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BONO

Costituzione della Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa e altri interventi per lo sviluppo economico nazionale e il riequilibrio territoriale delle aree depresse

Presentata il 5 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La fine dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno e l'avvio dell'intervento ordinario non hanno risolto i gravissimi problemi connessi al riequilibrio territoriale delle aree depresse rispetto al resto del Paese, registrando, al contrario, perfino una accentuazione del divario sia in termini di prodotto interno lordo *pro capite* che, conseguentemente, di livello di disoccupazione, mentre sono apparse perfino devastanti le scelte di politica economica del Governo di sinistra che, per centrare l'obiettivo dell'unione monetaria, ha fatto pagare il prezzo più alto proprio al Mezzogiorno soprattutto in termini di drastica riduzione degli investimenti, di strozzatura dei flussi di cassa e con il conseguente abnorme aumento dei residui passivi.

È quindi aumentata considerevolmente l'area del disagio sociale, soprattutto nelle aree meridionali, e, con la disoccupazione, è fortemente cresciuta anche la povertà, mentre la politica stenta a comprendere e

a farsi carico fino in fondo della estrema gravità della situazione e, soprattutto, a elaborare strategie per ribaltare la pesante situazione.

Il dibattito politico, infatti, che da tempo ha posto al centro la questione lavoro, risente di una sorta di arretratezza culturale circa le ragioni vere e profonde che, in oltre quaranta anni di intervento straordinario prima e ordinario poi, non hanno consentito di aggredire i nodi del sottosviluppo e di garantire il superamento delle tradizionali differenze e dei *gap* produttivi e infrastrutturali delle aree più marginali del Paese. Questa incapacità di una corretta e spietata analisi sugli errori e responsabilità del passato è alla base della enorme confusione di linguaggi, terapie e proposte che caratterizza il dibattito sulla questione meridionale, che risente, peraltro, di un tasso intollerabile di rigurgiti ideologici che rischiano di rendere impraticabile qualunque possibile soluzione. Da qui le più o meno balzane

proposte di dare vita a strumenti e strutture miracolistici che siano in grado di colpo di risolvere antiche contraddizioni e vecchi squilibri, affrontando e risolvendo, magari in pochi mesi, l'enorme problema della disoccupazione strutturale del Mezzogiorno, che è tra le più alte d'Europa.

In questo senso si inserisce l'ormai evidente fallimento della Società « Sviluppo Italia », che a parere della ex maggioranza di Governo avrebbe dovuto svolgere una serie di funzioni per il rilancio infrastrutturale, imprenditoriale ed occupazionale delle aree depresse, e che si è rivelata, come peraltro da Alleanza nazionale sempre sostenuto, una struttura del tutto incapace di svolgere un ruolo positivo in materia di politiche di riequilibrio.

Le aree depresse, piuttosto che di strumenti miracolistici, hanno bisogno soprattutto di fortissime dosi di « normalizzazione » e, quindi, della creazione di un ambiente economico e sociale idoneo all'attrazione degli investimenti. In altre parole, prima di andare a caccia della domanda, bisogna costruire l'offerta. È questa, anche per le consolidate esperienze di tutti i Paesi europei con problematiche simili, la chiave che si è rilevata determinante in tutte le politiche di riequilibrio. Sono, infatti, essenzialmente gli investimenti privati che possono garantire l'avvio di un processo di consolidamento produttivo, la creazione di una diffusa rete imprenditoriale e la crescita, con il conseguente mantenimento a regime, di posti di lavoro collegati ad una solida e durevole attività produttiva.

Allora il tema è: come fare ad attrarre capitali privati dal resto d'Italia e, soprattutto, dall'estero? E poi ancora: perché finora ciò non è stato possibile, malgrado appunto le politiche di incentivi, agevolazioni e sgravi a sostegno delle attività produttive che, pur tuttavia, sono state avviate? La risposta a quest'ultima domanda ci aiuta a comprendere le ragioni di un fallimento annunciato ed anche a rispondere al primo quesito.

Le politiche di intervento nelle aree depresse finora attuate si sono essenzialmente fondate su tre capisaldi e cioè

incentivi a pioggia alle attività produttive, sgravi fiscali e/o contributivi, investimenti pubblici, quasi sempre del tutto avulsi da un qualsivoglia progetto di sviluppo e calati, quindi, in una realtà fortemente degradata, che rimaneva sostanzialmente inalterata.

Sono stati creati importanti strumenti incentivanti, alcuni dei quali sicuramente tra i migliori d'Europa, pensando (e purtroppo ancora si pensa) che bastassero per indurre gli investitori a venire nel sud, lamentando magari la presunta incapacità ad utilizzarli da parte del mondo imprenditoriale, senza riuscire a comprendere, piuttosto, la oggettiva insufficienza di tali strumenti a creare inversioni concrete dei flussi di investimento. Infatti, dov'è mai la convenienza a investire nelle aree depresse italiane, anche a fronte di interessanti incentivi, quando gli investitori potenziali sanno benissimo che dovranno fare i conti con un sistema mortificante sul piano della pressione fiscale, dirigista ed estremamente condizionante sul terreno della libertà d'impresa; con una pubblica amministrazione ottocentesca che pone in essere pratiche di gestione unicamente finalizzate a giustificare la propria esistenza, gratificare il proprio potere e rendere impossibile la vita agli utenti; con uno Stato che non ha il controllo del territorio, se non per poche e limitate aree, mentre la criminalità organizzata e mafiosa funge da incontrastata interlocutrice dell'imprenditoria; con una assenza cronica di aree attrezzate e fornite di tutti i servizi essenziali per fare impresa, dalla fornitura di acqua, alle condotte fognarie e annessi depuratori, all'energia elettrica, con un *gap* infrastrutturale semplicemente scandaloso, che rende impossibile realizzare collegamenti rapidi con i mercati interni e internazionali; nonché con costi del lavoro e contributi pari al resto del Paese e, quindi, tra i più alti del mondo?

Una situazione quindi « kafkiana », quella delle aree depresse meridionali, che vede circa il 40 per cento del territorio nazionale nel bel mezzo del processo di globalizzazione dell'economia, nella incredibile situazione di avere un apparato di

incentivi più o meno competitivo con quello delle altre aree deboli dell'Unione europea, ed una situazione d'insieme, un « sistema », cioè, del tutto fuori mercato, che non può garantire le più elementari condizioni di competitività alle aziende che vi operano. Da qui la drammatica constatazione che non solo l'Italia in generale e le aree del sud in particolare non riescono ad ottenere capitali dall'estero ma, perfino, non riescono a trattenere i capitali nazionali che in maniera sempre più serrata prendono la via della cosiddetta « delocalizzazione produttiva » fuori dai confini del nostro Paese. Il Governatore della Banca d'Italia Fazio aveva stimato in ben 500 mila (pari al 10 per cento degli addetti) le unità lavorative nel settore industriale create all'estero da investimenti italiani, mentre appariva del tutto insignificante la percentuale di capitali esteri investiti nel nostro Paese, circa l'1 per cento del totale annuo di investimenti, che ammontava intorno ai 300 miliardi di dollari, rispetto all'8,6 per cento del Regno Unito e al 6 per cento della Francia. Se a ciò si aggiunge che quel poco di presenza di capitale estero in Italia per ben quattro quinti si concentra nelle regioni settentrionali, si ha ben chiaro il quadro assolutamente disastroso che si ricava per le prospettive del Mezzogiorno.

Da qui il fallimento delle vecchie politiche di riequilibrio e l'esigenza di mettere il Mezzogiorno d'Italia a « sistema », cioè di definire e attuare una serie di scelte politiche che consentano di recuperare condizioni di « normalità » reali e diffuse.

La prima condizione di normalità, che riguarda il sud del Paese, come area debole, ma che attiene alla strategia complessiva per la competitività dell'intero Paese, è la riduzione della pressione fiscale, la cui attuale virulenza rischia di mettere fuori competizione la gran parte delle imprese nazionali.

Un secondo livello di intervento, anche questo più utile al sud, ma necessario all'intero Paese, è la deregolamentazione e la semplificazione amministrativa, con l'eliminazione di passaggi e, soprattutto, di controlli, la cui sostanziale inutilità ai

fini della trasparenza è stata già ampiamente dimostrata dalle vicende di « tangentopoli ».

Mentre appare evidente l'esigenza di una forte ripresa del controllo del territorio da parte dello Stato, che deve rivedere il suo modo di porsi in ordine alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni criminali che, malgrado gli indiscutibili colpi inferti nei tempi recenti ai vertici delle organizzazioni mafiose e camorristiche, evidenzia purtroppo ancora una inadeguatezza insopportabile per un Paese civile. Queste misure, insieme a una fortissima ripresa delle attività di investimento specie nel comparto infrastrutturale, non solo ricorrendo alle risorse pubbliche, ma realizzando un reale coinvolgimento del capitale privato attraverso un serio e finalmente incisivo utilizzo del *project financing* e lanciando una grande iniziativa per il superamento in pochi anni del *gap* infrastrutturale del Mezzogiorno, sono essenziali per costituire il terreno di coltura per l'avvio di una politica di attrazione degli investimenti che ha però bisogno di uno strumento specifico che, per sua natura, non può che essere agile e di forte collegamento tra le varie realtà territoriali interessate ed i Paesi potenziali investitori.

Uno strumento in parte simile a quelli da decenni operanti in altre realtà europee come, in particolare, il Galles, l'Irlanda, la Scozia e la Francia, che possa svolgere funzioni di promozione territoriale, attrazione e coordinamento di investimenti produttivi dall'estero, e che riesca anche a farsi carico di peculiarità proprie della situazione italiana, dando il giusto ruolo alle autonomie regionali, oltre ad avviare una politica di sana competizione tra le varie realtà territoriali interessate alle politiche di riequilibrio.

In questa direzione va la presente proposta di legge che punta essenzialmente a dare una soluzione alla principale irrisolta questione di una strategia per l'attrazione dei capitali, per investimenti produttivi provenienti sia dall'Italia che dall'estero.

La presente proposta di legge, all'articolo 1, autorizza il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica a costituire una società per azioni, denominata « Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa », al fine di realizzare una efficace politica per l'attrazione degli investimenti privati sia nazionali che esteri nelle aree depresse. Il capitale iniziale è fissato, proprio per la caratteristica di struttura leggera della Società, in 10 miliardi di lire, eventualmente incrementabili su apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Con l'articolo 2 si afferma lo strategico obiettivo che la Società svolgerà le proprie funzioni ed erogherà i propri servizi nei confronti dell'intero territorio nazionale, coordinandosi con le società regionali costituite allo stesso scopo dalle regioni. Si ipotizza quindi uno strumento che non opera solo per il Mezzogiorno, ma che svolge lo strategico ruolo di attrazione degli investimenti per favorire lo sviluppo dell'intero Paese.

L'articolo 3 stabilisce in cinque persone i componenti del consiglio di amministrazione e limita a venti unità la dotazione organica per i servizi di amministrazione. Lo stesso articolo fissa in centocinquanta le unità operative, stabilendo il principio che la società potrà avvalersi unicamente di consulenti esterni, specializzati nelle materie professionali connesse all'oggetto dell'attività e, in particolare, in materia di investimenti, finanziamenti, *marketing* territoriale e gestione di imprese, di cui almeno cento residenti nei Paesi ritenuti strategici come fonti di provenienza dei capitali. Tali operatori potranno appoggiarsi nell'espletamento delle loro attività alle ambasciate e agli uffici di rappresentanza italiana all'estero. I rimanenti cinquanta consulenti saranno utilizzati in Italia con funzione di controllo degli investimenti e coordinamento tra le sedi estere e il territorio nazionale, anche attraverso le agenzie regionali per lo sviluppo.

Con l'articolo 4 si stabilisce che la Società dipenderà direttamente dal CIPE che ne definirà le linee di intervento attraverso la elaborazione, su proposta del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di un piano di politica industriale, elaborato su scala nazionale, ed un piano di politica turistica, elaborato di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un programma di utilizzo di fondi dell'Unione europea, elaborato su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il CIPE verificherà annualmente la rispondenza delle azioni agli obiettivi e riferirà al Parlamento.

Con l'articolo 5 sono stabilite le funzioni della Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa che consisteranno in attività finalizzate ad attrarre capitali dall'estero, svolgendo azioni di coordinamento e indirizzo degli investimenti privati verso l'intero territorio nazionale, in sintonia con le società regionali; a fornire incentivi alle attività imprenditoriali, attraverso l'informazione e la promozione all'estero del territorio nazionale, per l'avvio di attività produttive; a garantire collaborazione e consulenza per la localizzazione di attività produttive in tutte le fasi dell'investimento; ad emanare linee di indirizzo operativo alle società regionali per l'ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi comunitari e di tutte le risorse pubbliche destinate allo sviluppo delle aree depresse, nonché a garantire il monitoraggio e il controllo dei tempi di attuazione dei programmi, con possibilità di proporre al CIPE commissariamenti o riprogrammazioni degli stessi; nonché a proporre al CIPE iniziative amministrative, legislative o regolamentari per l'accelerazione delle procedure.

Con l'articolo 6 si stabilisce il principio che le regioni, al fine di consentire l'avvio di una azione di sviluppo territoriale armonico, possono costituire, nell'ambito della loro autonomia legislativa, una società regionale per lo sviluppo, sempre secondo le forme della società per azioni.

Tali società regionali dovranno operare in raccordo alla Società operante su scala nazionale, ma in regime di concorrenza tra loro.

L'obiettivo che ci si propone è di creare un virtuoso sistema di promozione fondato sulla sana competizione tra strutture operanti nell'ambito delle politiche attive per l'attrazione di capitali che, nel caso delle società regionali, potranno provenire sia dall'estero che, ovviamente, anche dalle altre regioni d'Italia, e il cui elemento fondamentale di azione ruoterà attorno alla sistematica e funzionale offerta del territorio, in materia di aree attrezzate e idonee agli insediamenti produttivi, oltreché, ovviamente, ad un sistema integrato di opportunità, il cui obiettivo principale sarà l'abbattimento al minimo delle disconomie per la creazione di attività imprenditoriali, capaci di costruire nuove e stabili opportunità di lavoro.

Con l'articolo 7 sono fissate le funzioni delle società regionali che, tra l'altro, potranno istituire sedi di rappresentanza nelle altre regioni d'Italia e all'estero, bonificare i terreni e istituire siti industriali attrezzati; sviluppare aree per insediamenti produttivi e turistici, ivi comprese le opere di urbanizzazione; creare distretti scientifici; svolgere funzioni di sportello unico e di centro di confluenza di tutte le autorità locali al fine del rilascio, nel termine massimo di tre mesi dalla richiesta, di tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari per qualsivoglia attività produttiva; offrire servizi di consulenza alle imprese; svolgere funzioni di banche d'affari e di gestione delle partecipazioni dei disciolti enti strumentali per le aree depresse; svolgere un ruolo di coordinamento e verifica in ordine ai tempi di attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea; elaborare un piano regionale sia nel comparto industriale che turistico che, in sintonia agli indirizzi nazionali e alle direttive della Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa, contribuisca a definire le strategie di sviluppo della regione, alla corretta e tempestiva attuazione dei progetti cofinanziati, nonché

alla interazione tra i vari settori della pubblica amministrazione ed i soggetti privati.

Con l'articolo 8 si stabilisce che le regioni che costituiranno le società regionali debbano sciogliere contemporaneamente società, enti e strutture operanti nel settore degli incentivi alle attività imprenditoriali o della realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresi i consorzi di sviluppo industriale, le cui funzioni sono assorbite per intero dalle società regionali.

Con l'articolo 9 è stabilito che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del CIPE, assegna annualmente alla Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa una dotazione destinata unicamente al suo funzionamento, ferme restando le attuali normative circa la gestione ed erogazione degli incentivi e delle agevolazioni a carico di Stato o regioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sempre su proposta del CIPE, assegna altresì una dotazione annuale anche alle Società per lo sviluppo regionale, quale parziale contributo al loro funzionamento, sulla base dei criteri indicati.

Con l'articolo 10, infine, si stabilisce la norma di copertura finanziaria che, per il primo anno, si avvale parzialmente delle somme stanziati per l'istituzione del fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione industriale di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, e per la rimanente parte e per l'anno successivo, mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001. Per gli anni successivi si provvederà attraverso la legge finanziaria.

Data l'importanza degli obiettivi che la presente proposta di legge si pone e in considerazione della gravità della situazione economica e sociale delle aree depresse, se ne raccomandano il celere esame e l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di svolgere ogni azione mirata alla attrazione ed alla ottimizzazione degli investimenti privati sia nazionali sia di provenienza estera nelle aree depresse, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per azioni denominata « Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa », con capitale sociale iniziale non superiore a lire 10 miliardi, successivamente incrementabile sulla base di apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

ART. 2.

1. La Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa svolge le proprie funzioni ed eroga i propri servizi nell'intero territorio nazionale coordinandosi con le società regionali costituite allo stesso scopo dalle regioni ai sensi dell'articolo 6.

ART. 3.

1. La Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa è diretta da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui uno con l'incarico di amministratore delegato. La Società ha una dotazione organica per i servizi amministrativi pari a venti unità, da assumere prioritariamente, a domanda, dal personale proveniente dalle disciolte società ed enti confluiti nella società « Sviluppo Italia ». La Società può altresì avvalersi, attraverso il sistema dei contratti di prestazione professionale e delle convenzioni, di un massimo di centocinquanta specialisti in materia di investimenti, finanziamenti, *marketing* territoriale e gestione d'impresa,

di cui almeno cento residenti nei Paesi ritenuti strategici come fonti di provenienza di futuri investimenti. Gli specialisti residenti all'estero per l'espletamento delle loro attività operano in raccordo e in coordinamento con le ambasciate e con gli uffici di rappresentanza italiana operanti a qualunque titolo nei Paesi esteri. I cinquanta specialisti da utilizzare presso la sede centrale della Società svolgono funzioni di controllo sul flusso complessivo dei finanziamenti nonché di coordinamento tra le sedi estere e il territorio nazionale, anche attraverso le società regionali di cui all'articolo 6.

ART. 4.

1. La Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa dipende direttamente dal CIPE, che ne definisce gli indirizzi attraverso l'approvazione, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di un piano di politica industriale e di un piano di politica turistica, elaborati di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l'approvazione di un programma di utilizzo dei fondi dell'Unione europea predisposto su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il CIPE, sulla base dei programmi di indirizzo approvati ai sensi del comma 1, emana le direttive alla Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa e verifica la rispondenza del suo operato agli obiettivi stabiliti, presentando annualmente una relazione al Parlamento.

ART. 5.

1. La Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa svolge le seguenti funzioni:

a) elaborazione di politiche di attrazione dei capitali, coordinando e indiriz-

zando gli investimenti privati nazionali ed esteri verso l'intero territorio nazionale, operando in sintonia con le società regionali di cui all'articolo 6;

b) elaborazione di politiche di incentivazione delle attività imprenditoriali, attraverso le opportune attività di informazione e di promozione all'estero del territorio nazionale, per l'avvio di attività produttive;

c) collaborazione e consulenza per la localizzazione di attività produttive in tutte le fasi dell'investimento;

d) emanazione di linee di indirizzo operativo alle società regionali, per la ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi comunitari e di tutte le risorse pubbliche destinati allo sviluppo delle aree depresse;

e) monitoraggio, verifica e controllo dei tempi di attuazione dei programmi d'investimento, con il potere di proporre ipotesi di commissariamento degli organi inadempienti o di riprogrammazione degli stessi programmi;

f) sottoposizione al CIPE di iniziative amministrative, legislative o regolamentari, necessarie per la tempestiva realizzazione degli interventi e per l'accelerazione delle relative procedure.

ART. 6.

1. Al fine di consentire l'avvio di una azione di armonico sviluppo territoriale del Paese, ciascuna regione e le province autonome di Trento e di Bolzano possono costituire società per azioni denominate « società per gli investimenti e lo sviluppo regionale Spa ». Le società costituite ai sensi del periodo precedente operano in coordinamento funzionale con la Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa e in concorrenza tra loro.

2. Le società regionali di cui al comma 1 perseguono politiche attive per l'attrazione di capitali finanziari provenienti dalle altre regioni e dall'estero, creando le condizioni, attraverso una sistematica e

funzionale offerta del territorio, per lo sviluppo economico e la creazione di attività imprenditoriali idonee a generare nuove e stabili opportunità di lavoro.

ART. 7.

1. Le società regionali di cui all'articolo 6 possono:

a) istituire sedi di rappresentanza nelle altre regioni e all'estero, avvalendosi, in via preferenziale, di personale specializzato da assumere con contratto di prestazione professionale;

b) operare in stretto raccordo con la Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa, ma in concorrenza con le altre società regionali;

c) svolgere le attività necessarie per la promozione ed il coordinamento ovvero per la realizzazione diretta dei seguenti interventi:

1) bonifica dei terreni e istituzione di siti industriali attrezzati;

2) sviluppo di aree per insediamenti produttivi e turistici, ivi comprese tutte le opere di urbanizzazione e la eventuale edificazione di fabbriche, capannoni e uffici per usi futuri;

3) creazione di distretti scientifici;

d) svolgere funzioni di sportello unico e di centro di confluenza di tutte le autorità locali, al fine del rilascio, in tempi non superiori a tre mesi dalla richiesta, di tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari per qualsivoglia attività produttiva ad ogni livello amministrativo;

e) offrire servizi di consulenza alle attività imprenditoriali;

f) svolgere servizi di banca d'affari e di gestione delle partecipazioni e del patrimonio ereditato dallo scioglimento delle società di cui all'articolo 8, ivi comprese l'assunzione di nuove partecipazioni minoritarie e transitorie nel capitale di rischio;

g) svolgere un ruolo di promozione, coordinamento e verifica in ordine ai tempi di attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea;

h) elaborare un piano regionale, tenuto conto degli indirizzi nazionali di politica industriale e turistica e delle direttive della Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa, con cui contribuire alla definizione degli indirizzi strategici della regione finalizzati allo sviluppo economico, all'attuazione dei progetti cofinanziati, nonché alla interazione tra i vari settori della pubblica amministrazione ed i soggetti privati interessati alla realizzazione di attività produttive nel territorio di competenza.

ART. 8.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono costituire le società regionali di cui all'articolo 6. All'atto della costituzione della società di cui al periodo precedente, le regioni procedono contestualmente allo scioglimento di società, enti e strutture operati nel settore degli incentivi alle attività imprenditoriali e della realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresi i consorzi di sviluppo industriale, le cui funzioni sono interamente devolute alle società regionali.

ART. 9.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del CIPE, assegna con proprio decreto alla Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa una dotazione annua destinata unicamente al suo funzionamento, rimanendo la gestione delle agevolazioni e degli incentivi a carico dello Stato o delle regioni ai sensi della normativa vigente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del CIPE, assegna un contributo

triennale alle regioni che abbiano istituito le società di cui all'articolo 6 in conformità alle modalità di cui all'articolo 8.

3. Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra le regioni tenendo conto dei seguenti criteri:

a) percentuale di disoccupazione nella regione;

b) prodotto interno lordo per abitante;

c) sviluppo delle infrastrutture rispetto alla media nazionale;

d) numero delle sedi nazionali ed estere istituite ed operanti;

e) percentuale di ricorso a specialisti e consulenti esterni all'amministrazione regionale, rispetto al personale dipendente;

f) popolazione residente;

g) rapporto costo-beneficio, con redistribuzione tra le varie agenzie delle società regionali del contributo annuale statale, in funzione dei risultati ottenuti.

ART. 10.

1. Per gli onori connessi al funzionamento della Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 2001 e di lire 20 miliardi a decorrere dal 2002. Per gli oneri connessi all'erogazione del contributo di cui all'articolo 9, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per il 2001 e di lire 200 miliardi a decorrere dal 2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 110 miliardi per il 2001 e in lire 220 miliardi a decorrere dal 2002 si provvede: quanto a lire 50 miliardi per il 2001 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 giugno 1998, n. 208; quanto a lire 60 miliardi per il 2001 e a lire 220 miliardi a decorrere dal 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-

2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

